

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT.54 DEL D.LGS N. 274 28 AGOSTO 2000, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art.186 comma 9-bis del Codice della Strada, introdotto dall'art.33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n.120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.lgs. 274/2000;

alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014, in tema di "Messa alla prova", che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall'art. 186 del Codice della Strada, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Vignone (VB), via Motte n. 1 e sede amministrativa in Verbania (VB), Via San Giovanni Bosco 1 – P. IVA 01561890037 - tel. 0323-504336 presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Sig. Presidente del Tribunale di Novara, giusta delega di cui in premessa,

e l'ente sopra indicato, nella persona del Presidente pro tempore dott. Nicola Leonardi nato a Verbania (VB) il 11/02/1964



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Lavoro di pubblica utilità da svolgersi a favore degli utenti presso:
 - Comunità residenziale per pazienti psichiatrici SRP2.2 di Bolzano Novarese (NO), via Torre n. 11;
 - Gruppo appartamento residenziale per pazienti psichiatrici SRP3.1 di Oleggio (NO), via Momo n. 25;
 - Gruppo appartamento residenziale per pazienti psichiatrici SRP3.2 di Oleggio (NO), via Alzate n. 78;
- Lavori di manutenzione da svolgersi presso le strutture sopra elencate.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus, nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Dott.ssa Stefania Villa, Coordinatrice delle SRP indicate all'art. 1

La Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto alla Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.



E' obbligatoria ed è a carico della Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Del Tribunale di Novara

IL PRESIDENTE
Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus
Dott. Nicola Leonardi

